



Università
Bocconi

GREEN
Centro di ricerca sulla geografia,
le risorse naturali, l'energia,
l'ambiente e le reti

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

geo - THE GREEN ECONOMY OBSERVATORY

L'IMPATTO DELLE INNOVAZIONI NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA E NAZIONALE SULLE SCELTE STRATEGICHE DELLE IMPRESE

Fabio Iraldo



Dal punto di vista delle imprese, si prefigurano rilevanti implicazioni riguardanti alcuni elementi-chiave delle strategie aziendali:

- Design e progettazione dei prodotti e dei servizi
- Gestione e garanzia della compliance
- Modello gestionale e approcci / strumenti connessi (es.: politiche, piani aziendali, procedure...)
- Strumenti di controllo, misurazione (*indicators*) e monitoraggio
- Modalità di comunicazione (e veicoli ad hoc)
- Strategie e tecniche di marketing e di comunicazione commerciale



**La Proposta di Regolamento del 30
Marzo (2022/142/COM) che
definisce i criteri per l'Ecodesign dei
prodotti sostenibili**

Circular Economy Package

Il nuovo pacchetto di misure si compone di quattro proposte aventi l'obiettivo di **rendere i prodotti sostenibili la norma nell'UE**:

- ***Ecodesign for Sustainable Products Regulation***
- ***EU strategy for sustainable and circular textiles***
- ***proposal for a revised Construction Products Regulation***
- ***Empowering Consumers for the Green Transition***

Proposte specifiche per settori produttivi ad alto impatto ambientale



Adozione di requisiti di **ecodesign** per rendere i prodotti più sostenibili, circolari ed efficienti dal punto di vista energetico



Introduzione del **Digital Product Passport** per migliorare le informazioni sulla sostenibilità ambientale dei prodotti, disponibili per i consumatori e per tutti gli attori della catena di fornitura



Prevenzione della **distruzione** dei prodotti di consumo **invenduti**



Promozione di **modelli di business sostenibili**




Definizione di requisiti obbligatori per il **Green Public Procurement**

Il «cuore» del Regolamento: i requisiti da definire nei delegated acts (definizioni dell'articolo 2):

- **'ecodesign requirement'** means a performance requirement or an information requirement aimed at making a product more environmentally sustainable:
 - ✓ **'performance requirement'** means a quantitative or non-quantitative requirement for or in relation to a product to achieve a certain performance level in relation to a product parameter referred to in Annex I;
 - ✓ **'information requirement'** means an obligation for a product to be accompanied by information as specified in Article 7(2).

Ecodesign Requirements

- Durabilità e affidabilità;
- Riutilizzabilità e riciclabilità;
- Aggiornabilità, riparabilità, manutenzione e *refurbishment*;
- Presenza di sostanze pericolose;
- Efficienza energetica e nell'utilizzo delle risorse;
- Contenuto riciclato;
- Rigenerazione e riciclaggio;
- Impronta di carbonio e ambientale;
- Previsione della produzione di materiali di scarto;
- Rilascio di microplastiche;
- Livello di emissioni (aria, acqua, suolo).



In particolare, performance requirements:

- Products shall comply with performance requirements related to the product aspects listed in Article 5(1), as laid down in the delegated acts adopted pursuant to Article 4.
- Performance requirements referred to in paragraph 1 **shall be based on the product parameters referred to in Annex I** and shall, **as appropriate**, include:
 - (a) **minimum or maximum levels** in relation to a specific product parameter referred to in Annex I or a combination thereof;
 - (b) **non-quantitative requirements** that aim to improve performance in relation to one or more product parameters referred to in Annex I;
 - (c) requirements related to the **functional performance** of a product.

In particolare: information requirements

Products shall comply with information requirements related to the product aspects listed in Article 5(1), as laid down in the delegated acts adopted pursuant to Article 4. The information requirements **shall**:

- (a) include, **as a minimum**, requirements related to **the product passport** referred to in Chapter III and requirements related to substances of concern referred to in paragraph 5; and
- (b) **as appropriate**, require products to be accompanied by:
 - (i) information on the **performance of the product** in relation to the product parameters referred to in Annex I;
 - (ii) information **for consumers and other end-users** on how to install, use, maintain and repair the product in order to minimise its impact on the environment and to ensure optimum durability, as well as on how to return or dispose of the product at end-of-life;
 - (iii) information **for treatment facilities** on disassembly, recycling, or disposal at end-of-life;
 - (iv) other information that may **influence the way the product is handled** by parties other than the manufacturer in order to improve performance in relation to product parameters referred to in Annex I.

Ancora su information requirements:

Information requirements shall indicate the manner in which the required information **shall be made available**.

The required information shall, as appropriate, be provided in at least one of the following manners:

- (a) on the product itself;
- (b) on the product's packaging;
- (c) in the product passport referred to in Article 8;
- (d) on a label referred to in Article 14;
- (e) in a user manual;
- (f) on a free access website or application.

E ancora:

- Where delegated acts include information requirements, they may in addition determine classes of performance in relation to one or more relevant product parameters, in order to facilitate comparison between products on the basis of that parameter.
- Classes of performance **should enable differentiation of products** based on their relative sustainability and could be used by both consumers and public authorities. As such, they are intended to drive the market towards more sustainable products.

Digital Product Passport

Il passaporto digitale dovrà accompagnare tutti i prodotti regolamentati, così da permettere ai consumatori di conoscerne l'impatto ambientale.


Dovrà contenere informazioni quali:

- Dati utili al **tracciamento del prodotto**;
- Dichiarazioni/certificati di **conformità**;
- **Manuali d'uso**, istruzioni, avvisi di sicurezza;
- **Identificativi univoci** dei produttori, di eventuali altri operatori e importatori;
- Eventuale presenza di **sostanze pericolose**;
- Informazioni sulle **performance del prodotto in base ai parametri previsti per l'ecodesign**;
- Informazioni per l'utilizzatore finale non solo su come installare ed utilizzare il prodotto, ma anche su **manutenzione e riparazione per allungare la durata del prodotto**;
- Informazioni per la **gestione del fine vita**: disassemblaggio, riciclo, corretto conferimento.



Labels:

- Where the information requirements referred in Article 7(1) **specify that information shall be included in a label** pursuant to Article 7(6), point (d), the delegated acts adopted pursuant to Article 4 shall specify:
 - (a) the content of the label;
 - (b) the layout of the label taking account visibility and legibility;
 - (c) the manner in which the label shall be displayed to customers including case of distance selling
 - (d) where appropriate, electronic means for generating labels.
- Where an information requirement entails the inclusion in a label of the class of performance of a product as referred to in Article 7(4), the layout of the label **shall enable customers to easily compare product performance** in relation to the relevant product parameter and to choose better performing products.



Focus su obblighi per i produttori:

When placing products covered by a delegated act adopted pursuant to Article 4 on the market or putting them into service, manufacturers shall ensure that:

- (a) those **products have been designed and manufactured in accordance with the requirements** set out in Article 6 and the delegated acts adopted pursuant to Article 4;
- (b) those products **are accompanied by the information required** by the Article 7 and the delegated acts adopted pursuant to Article 4;
- (c) **a product passport is available** in accordance with Article 8 and the delegated acts adopted pursuant to Article 4

Inoltre:

- Before placing a product covered by a delegated act adopted pursuant to Article 4 on the market or putting it into service, manufacturers shall carry out the **conformity assessment procedure** specified in the delegated acts adopted pursuant to Article 4 and draw up the required technical documentation, or have it carried out on their behalf.
- Where compliance of a product covered by a delegated act adopted pursuant to Article 4 with the applicable requirements has been demonstrated by that procedure, manufacturers **shall draw up an EU declaration of conformity (...) and affix the CE marking (...)**
- Manufacturers shall ensure that **procedures are in place for series production to remain in conformity with the applicable requirements.**
- **Changes** in the production process, product design or in characteristics, as well as **changes** in harmonized standards, common specifications or other technical specifications (...) shall be adequately taken into account by manufacturers (...)

Anche la proposta di Regolamento sugli imballaggi contiene molti elementi di EcoDesign



Brussels, 30.11.2022
COM(2022) 677 final

2022/0396 (COD)

Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC

Requisiti di EcoDesign nell'ambito del Regolamento Packaging & Packaging waste, ad esempio:

- L'articolo 5 stabilisce i requisiti per le sostanze contenute negli imballaggi, e in particolare prevede una restrizione al livello di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.
- L'articolo 6 richiede che gli imballaggi siano riciclabili e stabilisce quali requisiti dovranno essere rispettati. In particolare, stabilisce che a partire dal 1/1/2030, gli imballaggi dovranno essere conformi ai criteri di “design for recycling”
- L'articolo 7 richiede che, a partire dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi di plastica contengano un quantità minima di materiale riciclato, specificamente recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo;
- L'articolo 8, combinato con la definizione dell'articolo 3, stabilisce le condizioni per considerare un imballaggio “compostabile” e definisce obblighi per alcune tipologie (es. cialde per caffè e etichette apposte sulla frutta)
- L'articolo 9 richiede che il peso e il volume degli imballaggi siano debitamente “ridotti al minimo”, tenendo conto della sicurezza e della funzionalità dell'imballaggio
- L'articolo 10 stabilisce i requisiti per gli imballaggi riutilizzabili. Uno dei requisiti è ad es. che l'imballaggio sia concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato o “refilled”
- Etc.

Anche la chiarezza della comunicazione è un obiettivo della proposta di Regolamento Imballaggi, ad esempio:

- Article 11 requires that packaging is marked with a label containing information on its material composition in order to facilitate consumer sorting. The same labels shall be placed on waste receptacles for the consumer to easily identify the appropriate disposal route.
- Harmonized label shall be designed also to inform, at the choice of the manufacturer, about the recycled content in plastic packaging.
- Reusable packaging shall bear a QR code or other type of data carrier giving access to the relevant information facilitating its re-use.

La nuova proposta di Direttiva UE sulla *Due Diligence* delle imprese ai fini della sostenibilità



Bruxelles, 23.2.2022
COM(2022) 71 final
2022/0051 (COD)

G	Società costituite in conformità della normativa di uno Stato membro	Società costituite in conformità della normativa di un paese terzo
GRUPPO 1	Oltre 500 dipendenti e un fatturato netto al livello mondiale maggiore di 150 milioni di euro	Fatturato netto di oltre 150 milioni di euro generato nell'Unione
GRUPPO 2	Oltre 250 dipendenti e un fatturato netto al livello mondiale maggiore di 40 milioni di euro, purché la metà sia stato generato in settori ad alto impatto*	Fatturato netto di oltre 40 milioni di euro ma non superiore a 150 milioni di euro generato nell'unione, purché la metà sia stato generato in settori ad alto impatto*

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937




Settori ad alto impatto

La direttiva si riferisce a settori produttivi **ad alto impatto**, indipendentemente dalla localizzazione delle filiere e dei loro comparti, che sono:



Fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature;




Estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi).



Agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande;

COMUNICARE
SU COME
L'IMPRESA
AFFRONTA
GLI IMPATTI

**INDIVIDUARE E VALUTARE GLI
IMPATTI NEGATIVI** NELLE ATTIVITÀ,
NELLE CATENE DI FORNITURA E
NELLE RELAZIONI COMMERCIALI





Obblighi di *Due diligence*

La proposta di direttiva prevede che gli stati membri provvedano a che ciascuna società eserciti la *due diligence* in materia di diritti umani e di ambiente mediante determinati obblighi.

Obblighi – Articolo 5

INTEGRAZIONE DELLA *DUE DILIGENCE* NELLE POLITICHE DELLE SOCIETA'

Le società devono integrare la due diligence in tutte le politiche aziendali e, al contempo, predisporre una. La politica di *due diligence* deve prevedere:

- a) descrizione dell'approccio della società alla *due diligence*, anche a lungo termine;
- b) codice di condotta che illustra le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società;
- c) descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio della *due diligence*, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari consolidati.



Obblighi di *Due diligence*

Obblighi – Articolo 6

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI EFFETTIVI E POTENZIALI

Ciascuna società deve adottare misure adeguate al fine di individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, effettivi o potenziali, pertinenti o causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se l'impatto è collegato alla catena del valore cui partecipa, dai suoi rapporti d'affari consolidati.

Le società devono essere autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con la procedura di reclamo che verrà di seguito menzionata, al fine di individuare gli effetti negativi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative. Laddove utile, la società raccoglie informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i lavoratori e altri portatori di interessi.



Obblighi di *Due diligence*

Obblighi – Articoli 7 e 8

PREVENZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI POTENZIALI

Ciascuna società deve adottare misure adeguate per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani e impatti ambientali negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente.

CESSAZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI EFFETTIVI

Ciascuna società deve adottare misure adeguate per arrestare gli impatti negativi effetti che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6. Laddove l'arresto dell'impatto risulti impossibile, le società devono provvedere a minimizzarne l'entità.



Obblighi di *Due diligence*

INSTAURAZIONE E MANTENIMENTO DI UNA PROCEDURA DI RECLAMO

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società dia alle persone e organizzazioni la possibilità di presentarle un reclamo *qualora nutrano un **legittimo timore** circa gli **impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi**, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa.*

Possono presentare reclamo:

- a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite;
- b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata;
- c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata.



Obblighi di *Due diligence*

Obblighi – Articolo 10

MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA, DELLA POLITICA E DELLE MISURE DI *DILIGENCE*

Ciascuna società deve effettuare periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari consolidati per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità riguardo agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi. La valutazione:

- Si basa su indicatori qualitativi e quantitativi;
- Deve essere effettuata almeno ogni 12 mesi e ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi rilevanti di manifestazione di tali effetti negativi;

La politica di *due diligence* è aggiornata in base all'esito di tali valutazioni.



Obblighi di *Due diligence*

Obblighi – Articolo 11

COMUNICAZIONE PUBBLICA SULLA *DUE DILIGENCE*

Ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, deve riferire sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari. La dichiarazione deve essere pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno e riguarda l'anno civile precedente.

La Commissione adotta atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione, indicando le informazioni da fornire per illustrare la *due diligence*, gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le iniziative intraprese al riguardo.



**Proposta di Direttiva IED sulle
Emissioni Industriali (05.04.2022):
principali novità/modifiche proposte**

Estensione del campo di applicazione

✓ 1) Nuovi settori:

- **Industrie estrattive (miniere)** di metalli, terre rare e minerali industriali; sono esclusi i minerali per la produzione di energia, come il carbone, e le cave di aggregati;
- **Grandi impianti per la fabbricazione di batterie**

✓ 2) Inclusione allevamento su larga scala di bovini (e revisione soglia per suini e pollame)

Limiti di emissione

- Proposti vari miglioramenti per rendere più rigorose le norme dell'art 15 (*“Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti”*). Ad es.:
 - le autorità nazionali competenti per il rilascio dell'autorizzazione dovranno applicare valori limite più severi: **all'estremità inferiore** del pertinente intervallo di BAT-AEL, a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle BAT come descritto nelle conclusioni sulle BAT consente di rispettare solo valori limite di emissione meno rigorosi
 - le condizioni per la concessione di deroghe ai valori limite di emissione **dovranno essere meglio definite**

Nuovi obblighi per il «gestore» dell'impianto

- introdotti requisiti relativi all'efficienza delle risorse, alla considerazione delle prestazioni ambientali dell'intero ciclo di vita della catena di approvvigionamento e a un sistema di gestione ambientale.
- Su questo ultimo punto la direttiva impone (art. 14 bis) al gestore di istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conforme alle pertinenti conclusioni sulle BAT.
- L'articolo 14 bis si collega anche all'**obbligo di audit previsto dalla direttiva Efficienza energetica**, rafforzando in tal modo entrambe le proposte.

Il sistema di gestione ambientale comprende almeno (1):

- gli obiettivi di **politica ambientale** intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a: i) prevenire la produzione di rifiuti; ii) ottimizzare l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua; iii) prevenire o ridurre i rischi associati all'uso di sostanze pericolose;
- **gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi** che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT e delle prestazioni ambientali della catena di approvvigionamento lungo il relativo ciclo di vita;
- per gli impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione della direttiva 2012/27/UE, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni;

Il sistema di gestione ambientale comprende almeno (2):

- un **inventario delle sostanze pericolose presenti nell'installazione** in quanto tali, come componenti di altre sostanze o di miscele, una valutazione dei rischi dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente e un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure;
- le **misure adottate per conseguire gli obiettivi** ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive;
- il **piano di trasformazione** di cui all'articolo 27 quinquies.

Piano di trasformazione

- Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un **piano di trasformazione** per ciascuna installazione che svolge le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I.
- Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al **fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050.**



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 16 novembre 2022
(OR. en)**

2021/0104(COD)

PE-CONS 35/22

**DRS 34
EF 193
ECOFIN 681
SUSTDEV 119
CODEC 1030
IA 107
COMPET 548
EMPL 276
SOC 410**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

Principali novità della Direttiva CSRD:

1. Da «*reporting* non finanziario» a «***reporting di sostenibilità***». Per garantire maggiore chiarezza e per rendere egualmente rilevante questa informativa rispetto a quella finanziaria;
2. **Estensione dell'obbligo di rendicontazione** a tutte le grandi società e società quotate (escluse le micro-società quotate);
3. L'informazione di sostenibilità ha natura quantitativa e qualitativa e deve essere di carattere retrospettivo ma anche prospettico (***forward-looking***);
4. Specificazione in dettaglio delle informazioni che le aziende devono rendicontare, rispettando gli ***standards obbligatori*** dell'UE in materia di rendicontazione della sostenibilità;
5. Informazioni pubblicate nell'**ambito** della Relazione sulla Gestione delle società e divulgate in **formato digitale**;
6. Regole relative al revisore legale dei conti per lo svolgimento dell'«***assurance of sustainability reporting***».

Il perno dell'intera Direttiva:

- Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico (...):
 - ✓ comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fundamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.
 - ✓ includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione («doppia materialità»).

Tali informazioni includono (1):

a) descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi:

- resilienza in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
- opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità
- piani dell'impresa, inclusi le azioni e piani **finanziari e di investimento** compatibili con obiettivi di Parigi (< 1,5°C) e neutralità climatica entro il 2050
- modo in cui il modello e la strategia tengono conto degli interessi dei suoi stakeholder;
- modalità di attuazione della strategia di sostenibilità;

Tali informazioni includono (2):

- b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti di sostenibilità, inclusi, ove opportuno, **obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a entro il 2030 e il 2050**, nonché dei progressi realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
- c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

Tali informazioni includono (3):

- d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
- f) una descrizione delle procedure di due diligence in tema di sostenibilità e dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi e delle azioni di monitoraggio e prevenzione
- g) indicatori per tutte le informazioni fornite (!!)

Inoltre:

- Entro il 30 giugno 2024 la Commissione specifica negli atti delegati di cui al primo comma:
 - i) le informazioni complementari che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, ove necessario;
 - ii) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare con particolare riferimento allo specifico settore in cui operano.

Gli «obblighi di rendicontazione» stabiliti nella Direttiva seguono gli ESRS sviluppati in parallelo da EFRAG – *Architettura:*

1. General information

ESRS 2 – General disclosures

2. Environmental information

ESRS E1 – Climate change

ESRS E2 – Pollution

ESRS E3 – Water and marine sources

ESRS E4 – Biodiversity and ecosystems

ESRS E5 – Resources and circular economy

3. Social information

ESRS S1 – Own workforce

ESRS S2 – Workforce in the value chain

ESRS S3 – Affected communities

ESRS S4 – Consumers and end users

4. Governance

ESRS G1 – Business conduct

Infine, nel primo «Pacchetto Economia Circolare»:



Bruxelles, 30.3.2022
COM(2022) 143 final

2022/0092 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda
la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde
mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione**

Principali modifiche ed emendamenti (1):

- fornite informazioni sull'esistenza e sulla durata di una garanzia commerciale di durabilità;
- fornite informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti gratuiti del software;
- fornite **informazioni sulla riparabilità dei prodotti**, tramite un indice di riparabilità o altre informazioni sulla riparazione;
- Non ingannevolezza in merito agli impatti ambientali e sociali, **alla durabilità e alla riparabilità (es.: indicare i tempi)**;
- Claim ambientali su prestazioni ambientali future soltanto quando ciò comporta impegni chiari;
- Impossibilità di pubblicizzare come vantaggi per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante;
- Un professionista può raffrontare i prodotti, anche attraverso uno strumento di informazione sulla sostenibilità, soltanto se fornisce informazioni sul metodo di comparazione, sui prodotti e sui fornitori coinvolti e sulle misure prese per tenere aggiornate le informazioni;

Principali modifiche ed emendamenti (2):

- vietata l'esibizione di un marchio di sostenibilità che **non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito dalle autorità pubbliche**;
- vietato l'uso di dichiarazioni ambientali generiche nelle attività di marketing rivolte ai consumatori, laddove l'eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista non sia dimostrabile, a seconda della dichiarazione, **in conformità del regolamento (CE) n. 66/2010 (Ecolabel UE), di un sistema di certificazione ecologica ufficialmente riconosciuto negli Stati membri o di altra normativa dell'Unione applicabile**;
- vietata la presentazione di una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso **quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto**;
- **vietato presentare requisiti imposti per legge** sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista;
- vietate talune pratiche legate **all'obsolescenza precoce** dei beni.

Curiosità:

- "sistema di certificazione": sistema di verifica da parte di terzi che, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti i professionisti disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti, il quale certifica che un dato *prodotto* è conforme a determinati requisiti e nel cui ambito il monitoraggio della conformità è oggettivo, basato su norme e procedure internazionali, unionali o nazionali, ed è svolto da un soggetto che è indipendente sia dal titolare del sistema sia dal professionista.

Un esempio: il Made Green in Italy

Il primo step è proporre le RCP, ma... chi può farlo?

I soggetti proponenti le RCP:

- possono essere **privati o pubblici**;
- devono essere costituiti da almeno **3 aziende**, di cui almeno **una PMI**;
- rappresentano la **quota maggioritaria** (oltre il 50% della produzione nazionale in termini di fatturato riferita all'anno solare precedente la proposta) del settore della specifica categoria di prodotto.



Chiarimenti interpretativi:



I soggetti proponenti non possono essere costituiti da un unico soggetto, ovvero da una sola azienda. L'unica eccezione al soggetto proponente "unico" sono le associazioni di categoria o i consorzi a condizione che questi rappresentino più del 50% della produzione nazionale di quella categoria di prodotti in termini di fatturato e rappresentino almeno una PMI.

In questo specifico caso:

- nell'allegato A2 vanno elencate le aziende che fanno parte dell'Associazione di categoria/Consorzio ed i relativi fatturati;
- l'allegato A3 sarà sostituito dalla delibera dell'organo collegiale dell'associazione di categoria/consorzio, che delibera in rappresentanza degli associati, contenente la decisione di farsi carico del processo di proposta ed elaborazione della RCP nell'ambito dello schema *Made Green in Italy*

Solo dal momento in cui sono pubblicate RCP valide per una certa categoria, è possibile per richiedere l'adesione allo schema «Made Green in Italy»

- Il soggetto richiedente invia domanda di adesione allo schema mediante PEC al Ministero, utilizzando la modulistica allegata al Regolamento.
- «soggetto richiedente»: **produttore** di prodotti classificabili come «Made in Italy» che richiedono l'adesione allo schema per almeno un loro prodotto.



RCP pubblicate al 15/11/2022:

PRODOTTO PER IL QUALE SI RICHIEDE ELABORAZIONE RCP	CPA	SOGGETTO PROPONENTE
BORSE MULTIUSO IN PE	22.29.29	POLIECO
GRANA PADANO DOP	10.51.40	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO
TESSUTI DI LANA CARDATA O PETTINATA O DI PELI FINI O GROSSOLANI O DI CRINE	13.20.12	CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD
PROVOLONE VALPADANA	10.54.1	CONSORZIO TUTELA PROVOLONE VALPADANA
SERVIZI DI LAVANDERIA INDUSTRIALE, CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI DI PULITURA A SECCO	96.01	ASSOSISTEMA
PASTA SECCA	10.73	UNIONE ITALIANA FOOD
ACETO COME DEFINITO DALL'ARTICOLO 16 DELLA L.82/2006 E LEGGE 238/2017	10.84.11	CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO DI MODENA
FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO	16.24	FEDERLEGNOARREDI
FUSIONE DI GHISA	24.51	ASSOFOND
GRANDI CASSE IN POLIETILENE	29.29.29	POLIECO
GELATO IN VASCHETTA E MULTIPACK	10.52.10	SAMMONTANA, FRONERI, ESKIGEL, PEPINO
TABACCO GREGGIO	01.15.10/24.01.10	ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE TABACCO ITALIA (OIT)
CARNI SUINE, FRESCHE O REFRIGERATE	10.11.12	ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE CARNI E DEI SALUMI (ASSICA)
CARNI BOVINE, FRESCHE O REFRIGERATE	10.11.11	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO CARNI E BESTIAME (ASSOCARNI)
GEOTESSILI E PRODOTTI CORRELATI	13.95	ASSINGEO
FUSIONI IN ACCIAIO	24.52	ASSOFOND

RCP in corso di sviluppo o «comunicate»

AUSILIARI E PRODOTTI CHIMICI PER LA LAVORAZIONE DEL CUOIO	20.12.23	UNPAC-UNIONE NAZIONALE PRODUTTORI ITALIANI AUSILIARI CONCIARI
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA	10.41.10	FEDEROLIO
MACCHINE PER LA PULIZIA DI PAVIMENTI E SUPERFICI AD USO INDUSTRIALE	28.29	AFIDAMP – ASSOCIAZIONE FABBRICANTI E FORNITORI ITALIANI ATTREZZATURE MACCHINE PRODOTTI E SERVIZI PER LA PULIZIA
KIWI	01.25.11	CSO ITALY - CENTRO SERVIZI ORTOFRUTTICOLI SOCIETÀ COOPERATIVA
MANGIMI COMPOSTI, CON RIFERIMENTO A PRODOTTI PIÙ DI DETTAGLIO RISPETTO A PEFCR	10.91	ASSALZOO – ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA I PRODUTTORI DI ALIMENTI ZOOTECNICI
ASIAGO DOP	10.51.40	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO ASIAGO
SCATOLE CARTONE ONDULATO	17.21.13	ASSOGRAFICI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI
FORAGGIO A BASE DI ERBA MEDICA	10.91	AIFE
PERE	01.24.21	UNAPERÀ
UNA TONNELLATA DI ALLUMINIO	24.53	ASSOFOND
FUSIONI DI GHISA	24.51	ASSOFOND
SISTEMI DI TUBAZIONE IN PE PER LA DISTRIBUZIONI DI FLUIDI	22.21	POLIECO
SISTEMI DI TUBAZIONE IN PE PER ACQUA SANITARIA	22.21	POLIECO
TESSUTI DI FILATI SINTETICI (ESCLUSI QUELLI AD ALTA TENACITA' O COSTITUITI DA LAMELLE O SIMILI) TINTI E/O STAMPATI	13.20.31	SISTEMA MODA ITALIA

Quali prodotti possono accedere allo schema e quindi ottenere il rilascio del logo?

- Innanzitutto, possono chiedere l'adesione allo schema i produttori di **prodotti** (*inclusi i prodotti intermedi o semilavorati*) **classificabili come Made in Italy**

Chiarimenti interpretativi:

Un prodotto è da considerarsi *Made in Italy*, in base all'art. 60 del regolamento UE n.952/2013, comma 1 e 2, nei seguenti casi:

- quando le merci sono interamente ottenute in Italia;
- quando le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori hanno subito in Italia l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Fermo restando l'applicazione del codice doganale per la definizione di prodotto *Made in Italy*, sono da prendere in considerazione, se presenti, norme o regolamenti che declinano le regole del *Made in Italy*, definendo condizioni specifiche per il settore di riferimento.

Quali prodotti possono accedere allo schema e quindi ottenere il rilascio del logo?

- In secondo luogo, i prodotti devono rispondere a tutti i requisiti previsti dal Regolamento (prossime slide) e in particolare:
- «prodotti Made Green in Italy»: i prodotti Made in Italy che **presentano prestazioni ambientali pari o superiori ai benchmark di riferimento**, la valutazione delle quali è effettuata **secondo il metodo PEF**;
- Naturalmente, l'adesione allo schema è limitata a quei prodotti per i quali **esistono Regole di Categoria di Prodotto (RPC) in corso di validità**

Richiesta di adesione allo schema

Allegati tecnici richiesti:

1. Studio di valutazione dell'impronta ambientale
2. Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto
3. Autocertificazione attestante la conformità normativa del prodotto
4. Autodichiarazione attestante la conformità alla RCP di riferimento
5. Documentazione attestante la conformità ai CAM
6. Programma e obiettivi di miglioramento

Richiesta di adesione allo schema: Studio di valutazione dell'impronta ambientale

Lo studio di valutazione dell'impronta ambientale deve:

- essere **conforme** ai requisiti della metodologia PEF, delle Linee Guida PEF, della RCP di riferimento e al regolamento "Made Green in Italy".
- **contenere** il valore singolo ottenuto dalla somma dei valori pesati degli indicatori di impatto relativi alle 3 categorie di impatto individuate nella RCP di riferimento come maggiormente significative
- **confrontare** il valore singolo ottenuto con il benchmark definito all'interno delle RCP identificando la classe di prestazione del prodotto (A se migliore del benchmark - B se uguale al benchmark - C se inferiore al benchmark)

Richiesta di adesione allo schema: Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto

La DIAP (Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto) è il documento che **sintetizza lo studio di valutazione delle performance ambientali.**

Deve (elenco non esaustivo):

- identificare il prodotto, descriverne le caratteristiche e le applicazioni nel caso di prodotto intermedio;
- descrivere l'unità funzionale;
- descrivere le attività condotte nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto e i luoghi in cui vengono condotte;
- riportare i risultati del calcolo dell'impronta ambientale per tutte le categorie di impatto e la classe di prestazione del prodotto;
- ...

Richiesta di adesione allo schema: Programma per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali

Il Programma per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali deve essere inviato al gestore dello Schema in caso il prodotto **non rientri nella classe di prestazione A** .

Contenuti del programma (non esaustivo):

- categorie di impatto che si intendono migliorare;
- fasi del ciclo di vita sulle quali si intende intervenire;
- le azioni che si intendono effettuare;
- tempistiche di realizzazione;
- risorse stanziare...



Certificato di verifica e convalida



Lo Studio di valutazione dell'impronta ambientale e la Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto devono essere inviati al gestore dello Schema unitamente al **certificato di verifica e convalida**.

La procedura di verifica è effettuata da un **verificatore di parte terza indipendente accreditato**.

La comunicazione e l'uso del Logo

Il logo è corredato da un **Codice a Barre** o **QR Code** specifico per ogni singolo prodotto, **generato dall'azienda** e deve consentire l'accesso alla Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto attraverso dispositivi mobili.



Il logo e il codice devono essere posizionati sul prodotto oggetto di analisi, possono avere dimensioni diverse purché mantengano le proporzioni stabilite e siano sempre leggibili.



Claim di accompagnamento e promozione del logo

Al logo Made Green in Italy possono essere associate asserzioni sulle performance ambientali del prodotto emerse dalla PEF.

Le asserzioni dovranno essere condivise con gli uffici competenti del Gestore dello Schema

I contenuti delle asserzioni:

- Dati sulle performance ambientali dei prodotti in riferimento alle principali categorie di impatto
- Dati ed informazioni riferiti al benchmark inserito nella RCP (es. *“Prodotto in classe A” oppure “Prodotto migliore del 25% rispetto al Benchmark”*).
- Dati ed informazioni sul trend delle performance ambientali del prodotto
- Obiettivi di miglioramento relativi al prodotto
- Informazione sul processo svolto (es. *“Prodotto su cui è stata misurata l'impronta ambientale secondo lo Schema “Made Green in Italy”*)

Il logo Made Green in Italy può essere utilizzato sul materiale di comunicazione dell'organizzazione e strumenti social al fine di promuovere i risultati dello studio PEF ed il processo svolto.

Grazie per l'attenzione!

fabio.iraldo@santannapisa.it

Sustainability Management (SuM)
Istituto di Management
Scuola Superiore Sant'Anna

Piazza Martiri della Libertà, 24 -
56127 Pisa
Tel. 050 883111

 **Let's connect on LinkedIn!**

